

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TREVISO

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI approvato con delibera del COA di Treviso di data 20.1.2025

Preambolo

Il Codice etico e di condotta dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso (d'ora innanzi semplicemente "Organismo" o "O.d.M.") e dei mediatori è una carta dei diritti e doveri tesa alla definizione delle regole etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico e di condotta è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamate a uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso, fatte salve le fonti normative sovraordinate.

SEZIONE I

REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO

i.

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, collaboratori), oltre che piena responsabilità verso la collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

ii.

Uguaglianza

L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione

chiunque a esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

iii.

Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

iv.

Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

v.

Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L'Organismo garantisce il rispetto della vigente normativa sulla *privacy* nell'acquisizione, nel trattamento e nell'archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri e gli obblighi previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento dell'Organismo. Esso è tenuto alla riservatezza in ordine a ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione.

vi.

Equità, uguaglianza e diligenza

L'Organismo si impegna a essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e/o ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza.

L'Organismo nello svolgimento della sua attività si impegna, con i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori, a perseguire il canone della diligenza professionale.

vii.

Linguaggio

L'Organismo, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo si impegna a consegnare il presente Codice etico e di condotta ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori e a renderlo noto ai singoli utenti.

SEZIONE II

REGOLE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

1. Principi generali

La presente Sezione del Codice etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso, che devono essere Avvocati iscritti al Foro di Treviso o a Fori di altri Tribunali il cui codice etico / Statuto / Regolamento preveda la possibilità che avvocati di Fori diversi possano essere iscritti nei loro elenchi (cd. condizione di reciprocità), hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi a osservare sotto la propria responsabilità le relative norme.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense comporta l'accettazione del Regolamento dell'Organismo, degli allegati allo stesso e del presente Codice etico e di condotta.

Ai fini del presente Codice etico, per Mediazione si intende un'attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente e altamente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve

ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni e i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al Codice di condotta si affianca al rispetto della normativa nazionale e delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

2. Iscrizione dei mediatori

Per svolgere le proprie funzioni l'O.d.M. si avvale di un elenco di almeno 5 Mediatori composto esclusivamente da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Treviso, o a Fori di altri Tribunali il cui codice Etico / Statuto / Regolamento preveda la possibilità che avvocati di Fori diversi possano essere iscritti nei loro elenchi (cd. condizione di reciprocità), che abbiano conseguito con esito positivo la qualifica di mediatore all'esito di un corso di formazione iniziale, sottoscritto la dichiarazione di disponibilità a svolgere il servizio predisposta dall'Organismo forense e svolto l'aggiornamento per la formazione continua previsto dalla normativa anche deontologica vigente.

Le istanze di iscrizione all'elenco dei mediatori vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Organismo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, valutato il numero di procedure depositate nell'anno precedente, il loro oggetto e il numero dei mediatori iscritti nell'elenco, può prevedere l'ingresso di nuovi mediatori nel proprio elenco che possiedano i requisiti di cui sopra. La domanda deve essere corredata dell'attestato di partecipazione, con esito positivo al corso di formazione iniziale, del proprio *curriculum vitae*, con l'attestazione di eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento richiesto dalla normativa in materia, nonché, qualora abbiano conseguito il titolo successivamente all'entrata in vigore del DM 150/2023, dell'attestazione dello svolgimento del Tirocinio assistito *ex lege* previsto.

Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Treviso, o a Fori di altri Tribunali il cui codice Etico / Statuto / Regolamento preveda la possibilità che avvocati di Fori diversi possano essere iscritti nei loro elenchi (cd. condizione di reciprocità). L'Organismo si riserva la facoltà di dare corso a un colloquio preliminare o a un test valutativo iniziale ai fini

nell'inserimento nell'elenco.

Il mediatore non può svolgere le funzioni di mediatore per un numero superiore di 5 Organismi compreso il presente.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

3. Requisiti per l'iscrizione dei mediatori all'elenco

Per essere iscritto nell'elenco, il Mediatore deve possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 DM 150/2023 dalla lettera a) alla lettera g), attestandoli all'Organismo, salvi, con riferimento al comma 1, lettere b) del medesimo art. 4, gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, co. 1, del Codice di procedura penale.

Il mediatore deve essere in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza.

Non può essere iscritto chi è legale rappresentante, socio, responsabile in un altro Organismo che abbia sede legale o sedi secondarie entro la competenza territoriale dell'Organismo Forense.

Ai fini dell'iscrizione, il Mediatore si impegna a mantenere e a rispettare, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dal presente Codice etico e di condotta, dal Regolamento dell'Organismo e dalle delibere dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso, nel rispetto del Codice Deontologico Forense, e dovrà altresì essere disponibile a sottoporsi a valutazione periodica finalizzata alla revisione delle competenze teorico-pratiche nella gestione delle procedure di mediazione.

4. Permanenza nell'elenco dei mediatori iscritti: requisiti e presupposti

Tenuto conto dell'esigenza di garantire la qualità, la professionalità, la laboriosità e la competenza dei mediatori, la permanenza all'elenco dei mediatori potrà essere subordinata a una periodica valutazione che sarà espletata con modalità di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dalla legge, devono impegnarsi a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione e aggiornamento professionale richiesti dal presente Codice etico e di condotta, dal Regolamento dell'Organismo e dalle delibere dell'Organismo di Mediazione Forense di Treviso e nel rispetto del Codice Deontologico Forense.

Il mediatore provvede annualmente all'aggiornamento della propria scheda, depositando l'eventuale *curriculum* aggiornato, gli attestati di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento in mediazione, ai corsi di formazione in mediazione o negoziazione, alla partecipazione a eventi/convegni in materia di mediazione, nonché copia dell'assicurazione personale per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno pari ad € 500.000,00.

Il mediatore deposita ogni due anni, o comunque quando richiesto dall'OdM, l'autocertificazione del possesso dei requisiti formativi richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

5. Divieti e obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo quanto previsto nel Regolamento;
- b) comunicare immediatamente al Responsabile e alle parti dell'affare in corso di trattazione le eventuali circostanze emerse durante la procedura idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o imparzialità;
- c) informare immediatamente il Responsabile dell'insorgere di motivi di incompatibilità, anche sopravvenuta, con l'incarico;

- d) comunicare per iscritto alla segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico;
- e) non astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione riferita a un giustificato motivo, ritenuta congrua dall'Organismo e comunque non più di due volte all'anno, fatti salvi casi di incompatibilità, sotto comminatoria di cancellazione d'ufficio dall'elenco;
- f) attenersi al Regolamento, allo Statuto e al Codice etico e di condotta dell'O.d.M.;
- g) rispondere immediatamente a ogni richiesta dell'Organismo e del Responsabile dell'Organismo;
- h) eseguire personalmente la sua prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- i) adoperarsi affinché le parti procedano alla sottoscrizione del verbale, provvedendo senza indugio alla sottoscrizione e al suo deposito presso la segreteria;
- j) rispettare le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento o dalla legge;
- k) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico previsto dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o stabiliti dall'Organismo anche in collaborazione o in convenzione con altri Enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione su richiesta dell'Organismo di Mediazione;
- l) formulare proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- m) consegnare all'Organismo copia dell'assicurazione personale per la responsabilità civile professionale in corso di validità con relativa quietanza, estesa all'attività di mediazione.

6. Dovere di Competenza dei mediatori

Il mediatore deve:

- essere adeguatamente formato;
- aggiornarsi costantemente sulle tecniche di risoluzione dei conflitti;
- rifiutare l'incarico se non si ritiene qualificato a svolgere una procedura;
- svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e

dal tipo della controversia;

- svolgere la propria opera di facilitazione al raggiungimento dell'accordo nel rispetto delle opinioni delle parti e senza coartazioni.

7. Doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità dei mediatori

Il mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità.

Ai fini del presente Codice etico e di condotta,

- "Indipendenza" è l'assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore e una delle parti e/o di lavoro e/o collaborazione che possano risultare formalmente o sostanzialmente in conflitto di interesse;
- "Imparzialità" è l'attitudine soggettiva del mediatore, che non deve favorire una parte a discapito dell'altra;
- "Neutralità" è la posizione del mediatore, che non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

Il Mediatore, in forza dei suesposti doveri, ha l'obbligo di:

- comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti;
- rifiutare la nomina o rinunciare all'incarico se non si ritiene in grado di mantenere tale condotta.

Il Mediatore designato garantisce sempre la sua imparzialità, indipendenza e neutralità sottoscrivendo la "dichiarazione di imparzialità" prima dell'avvio di ogni procedura di mediazione.

Qualora emergano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne immediatamente il Responsabile e le Parti. Il Consiglio Direttivo provvede alla sua eventuale sostituzione.

Il Mediatore deve essere estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni e non deve operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società o associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, genere di appartenenza, orientamento

sessuale, etc.

Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle Parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, co. 1, numeri da 2 a 6 del C.P.C., nonché nelle ipotesi di cui all'art 62 Codice Deontologico.

8. Riservatezza

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione o relative a essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, a eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte, a meno che ciò sia imposto dalla legge.

9. Obbligo informativo del Mediatore – dovere di correttezza nel procedimento

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le finalità e le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso, gli obblighi di riservatezza del Mediatore e delle parti, sia in riferimento alle sessioni comuni che a quelle riservate.

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni sulle indennità e le modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le Parti si fondi su un consenso informato e le stesse ne comprendano i termini.

Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle Parti e nei limiti della propria competenza, informare le medesime delle modalità in cui possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di renderlo esecutivo.

10. Designazione Mediatore – Sospensione dall’assegnazione degli incarichi

A seguito di deposito dell’istanza di mediazione, il Responsabile dell’Organismo provvede a designare un Mediatore nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, la designazione del Mediatore avviene secondo il criterio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco, tenendo conto delle eventuali categorie di competenza.

Il Mediatore può, comunque, essere scelto di comune accordo dalle parti. In tale ipotesi il Responsabile dell’Organismo designa il Mediatore prescelto dalle parti e indicato nell’istanza di attivazione del procedimento, salvo sussistano cause ostative ai sensi del Regolamento ovvero del presente Codice etico e di condotta. In caso di Nomina, si considera che il Mediatore abbia espletato il suo turno ai fini della rotazione.

In ipotesi di dichiarata incompatibilità, ovvero qualora ricorrano i casi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 28/2010, il Responsabile dell’Organismo provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il Mediatore deve consultarsi con la Segreteria e le Parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Il Consiglio Direttivo può concedere al Mediatore una sospensione temporanea dall’assegnazione degli incarichi su sua richiesta motivata, per un termine massimo di anni due.

11. Gestione della mediazione e doveri – Sostituzioni

Il Mediatore che ha accettato l’incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

Il Mediatore è obbligato a presenziare agli incontri di mediazione per i quali è stato incaricato, a meno che non sussistano gravi e documentati motivi ostativi. Tali motivi, tranne che in casi di forza maggiore e per fatti non noti entro il termine qui indicato, dovranno essere comunicati per iscritto alla Segreteria dell’Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se il Mediatore per gravi ragioni non può presenziare

anche a un solo incontro di mediazione, questo verrà rinviato, salvo la necessità di provvedere alla sua sostituzione per ragioni di salvezza dei diritti delle Parti coinvolte nel procedimento.

Qualora in cui in capo al Mediatore vengano meno le condizioni di imparzialità, indipendenza e neutralità di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 28/2010, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.

12. Richiamo, sospensione e cancellazione

Ove il Mediatore ponga in essere violazioni del presente Codice etico e del Regolamento dell'Organismo di lieve entità o dipendenti da colpa lieve ovvero disattenzione, il Consiglio Direttivo può procedere a un colloquio informale con lo stesso, atto a portare alla sua attenzione la commessa violazione, nonché a evitare il reiterarsi della medesima.

Qualora invece si tratti di violazione dei doveri/impegni a carico del Mediatore di non lieve entità indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal presente Codice etico e di condotta e dal Codice Deontologico Forense, si procederà all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi;
- c) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi;
- d) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

Il Consiglio Direttivo può, previa audizione del mediatore, richiamarlo per iscritto, invitandolo a mantenere una condotta rispettosa degli obblighi come previsti negli articoli che precedono.

Il Mediatore, dopo aver ricevuto tre richiami scritti, con provvedimento del Consiglio Direttivo sarà sospeso dall'affidamento di nuovi incarichi, per un periodo non superiore a 6 mesi, e sostituito negli incarichi assegnatigli da altro Mediatore all'uopo designato. In tal caso non gli verrà riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta in relazione alla procedura di mediazione nell'ambito della quale è avvenuta la violazione.

Nei casi più gravi di violazione degli obblighi previsti dagli articoli che precedono, ovvero in caso di venir meno dei requisiti di iscrizione, è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere all'immediata sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi, anche *inaudita altera parte* in attesa della definizione della contestazione avviata nei confronti del Mediatore.

È disposta la sospensione dall'elenco dei Mediatori nel caso di sospensione dall'attività di avvocato per titolo diverso dalla sospensione disciplinare irrogata in via definitiva.

Gli obblighi di formazione continua permangono in capo al Mediatore anche durante la sospensione del medesimo avvenuta per qualsiasi titolo.

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione, ivi compreso il mancato completamento del percorso di aggiornamento ex lege o la cancellazione o la radiazione dall'Albo degli Avvocati di appartenenza
- b) nel caso di rifiuto dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto, senza giustificato motivo, per più di due volte nell'arco dell'anno;
- c) nel caso di riscontrati comportamenti dolosi in violazione delle norme di legge, del Regolamento di Procedura e del Codice etico e di condotta nell'espletamento di uno o più incarichi;
- d) per superamento del termine massimo di sospensione di due anni a qualsiasi titolo;
- e) per la perdita dei requisiti di onorabilità ex lege;
- f) per la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento;
- g) su richiesta del Mediatore.

Tale decisione deve essere assunta dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nei casi previsti dai precedenti punti, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

13. Procedura per l'irrogazione della sospensione e della cancellazione

Le sanzioni della sospensione e della cancellazione, così come previste dal

precedente articolo, verranno applicate all'esito del procedimento come di seguito disciplinato.

Il Consiglio Direttivo, avuta notizia di condotte del Mediatore che potrebbero comportare l'applicazione di provvedimenti e/o sanzioni di cui all'articolo precedente, esaminata la questione, lo convoca a mezzo PEC dinanzi a sé con comunicazione che deve contenere:

- una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
- la data e il luogo di convocazione;
- l'avvertimento al Mediatore che la mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, comporta in ogni caso la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi, ove non sia stata già applicata per una durata massima di 12 mesi.

Il Mediatore convocato, nel termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della pec, ha facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro per giustificato motivo, indicando altre date e orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura del Consiglio Direttivo, fissare altra data e orario per l'audizione del Mediatore entro, comunque, un termine massimo di giorni 15 da quello originariamente fissato, salvo che il Mediatore abbia fornito comprovate ragioni di sua indisponibilità.

Dinanzi al Consiglio Direttivo il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte.

All'esito dell'istruttoria, della quale verrà redatto verbale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza e su relazione del Responsabile, potrà decidere di:

- revocare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi di cui all'articolo precedente, ove eventualmente disposta, e riammettere il Mediatore a svolgere le sue funzioni, senza alcun diritto al recupero degli incarichi;
- prorogare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi e/o disporla per ulteriori 12 mesi;
- disporre la sospensione per un periodo da 2 mesi a un anno;
- disporre la cancellazione dalle liste dell'elenco dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

14. Compensi dei mediatori

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Fino a nuova delibera, al Mediatore verrà corrisposto un compenso pari al 60% dell'importo imponibile incassato da parte dell'O.d.M. per indennità di mediazione, escluse le spese di avvio, relative alla procedura nella quale ha prestato la propria attività.

Il compenso si intende da maggiorare di oneri (contributo previdenziale, oltre IVA se dovuta e detratta la RA sull'imponibile, se fiscalmente previsto).

Il Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio annuale dell'Organismo, può modificare la percentuale sopra indicata da corrispondere ai Mediatori tenuto conto del numero delle procedure, del fatturato e dei costi dell'Organismo.

Il Mediatore emetterà fattura che verrà pagata dall'OdM entro 30 giorni dall'inoltro della stessa.

Nel caso in cui una o più parti siano ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, al Mediatore potrà essere corrisposto un compenso in tutto o in parte per la quota di sua spettanza, secondo quanto di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Organismo in ragione e compatibilmente con il risultato di bilancio dell'anno di riferimento.

15. Rinvii normativi

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le norme di legge nonché le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

Treviso, 14.7.2025

IL RESPONSABILE
(avv. Stefano Benzi)

IL CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE FORENSE
(avv. Diego Casonato)

IL CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE FORENSE
(avv. Alessandro Romoli)

IL CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE FORENSE
(avv. Anna Chiara Pavan)

IL CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDIAZIONE FORENSE
(avv. Simone Marian)